

## IL CALENDARIO DELL'ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come noto l'art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007 ha introdotto, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, **l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica**.

Relativamente **all'ambito soggettivo dei destinatari della fattura elettronica**, va fatto riferimento all'elenco consultabile sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- **dall'1.7.2018** per le seguenti operazioni:
  - ✓ **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  - ✓ **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  - ✓ **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- **dall'1.1.2019 per tutti gli operatori**, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono **escluse** altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Il nuovo obbligo rappresenta un passo "epocale" verso la gestione digitale della contabilità, che ridefinisce il rapporto tra cliente e studio professionale / società di servizi (si parte dalla compilazione / generazione / memorizzazione delle fatture, passando alla ricezione delle fatture d'acquisto, per arrivare alla contabilizzazione "digitale" delle stesse).

Recentemente il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha **autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 – 31.12.2021**.

Va evidenziato che la Finanziaria 2018 ha altresì differito dall'1.1 **all'1.9.2018** l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le **cessioni a turisti extraUE** rientranti nell'ambito del "tax free shopping".

### 1.7.2018: OBBLIGO PER CARBURANTI E SUBAPPALTATORI ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

L'art. 1, comma 920, Finanziaria 2018, modificando l'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere **documentati con la fattura elettronica**.

Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi (soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di carburante **non dovranno più compilare la scheda carburante**, ma riceveranno dall'esercente dell'impianto stradale di distribuzione una **fattura elettronica**.

Si rammenta inoltre che dalla stessa data ai fini della detrazione IVA / deducibilità del costo, il pagamento della fattura elettronica non potrà essere effettuato in contanti bensì con mezzi "tracciabili".

### CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO

Ai sensi del comma 917 del citato art. 1, a decorrere **dall'1.7.2018** l'obbligo in esame interessa altresì le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere **dalla**

**predetta data** è previsto l'**obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi** giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

A tal fine l'Agenzia dovrà definire le informazioni oggetto dell'invio, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica. La stessa Agenzia potrà definire modalità e termini gradualmente della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

#### **PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI**

Ai sensi del comma 917 del citato art. 1, l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica è **anticipato all'1.7.2018** anche relativamente alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione. Per filiera di imprese si intende *"l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"*.

#### **1.9.2018: OBBLIGO PER CESSIONI DI BENI A TURISTI PRIVATI EXTRAUE**

La disciplina IVA relativa alle **cessioni di beni** effettuate nei confronti di **turisti extra UE "privati"** è contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72, in base al quale detti soggetti possono acquistare beni in Italia **senza applicazione dell'IVA** ovvero con diritto di chiedere il **rimborso dell'IVA assolta**.

Il regime di cui al citato art. 38-quater è applicabile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il turista deve essere un **soggetto "privato"** domiciliato o residente in uno Stato **extra-UE**.

Rientrano in tale definizione anche i privati residenti o domiciliati a Campione d'Italia o a Livigno (Comuni esclusi dal territorio dell'UE ex art. 7, DPR n. 633/72). L'agevolazione in esame non è invece applicabile ai privati residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino;

- l'acquisto deve essere di **importo complessivo superiore a € 154,94** (IVA compresa) e per lo stesso **deve essere emessa fattura**;
- i beni acquistati devono essere **destinati all'uso personale / familiare**;
- i beni devono essere **trasportati fuori dall'UE** entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nei bagagli personali del turista (anche se "con bagaglio appresso" ovvero con "bagaglio non accompagnato"). La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve **risultare dal visto apposto sulla fattura dalla Dogana di uscita** (nazionale o di altro Stato membro);
- la **fattura vistata deve essere restituita al commerciante** entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione.

L'art. 4-bis, DL n. 193/2016, ha introdotto l'**obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di beni a turisti extraUE sopra accennate, a decorrere **dall'1.1.2018**. L'art. 1, comma 1088, Finanziaria 2018 ha **differito all'1.9.2018** il predetto termine.

#### **1.1.2019: OBBLIGO PER TUTTI GLI OPERATORI**

L'art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 ha riscritto il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

L'estensione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà **non solo le operazioni tra soggetti passivi (B2B) ma anche quelle nei confronti dei soggetti privati (B2C)**. L'obbligo **non riguarda** i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

### OPERAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI (B2B)

La trasmissione dei files al Sdl può avvenire tramite i seguenti canali:

- PEC (per i soggetti forniti di una casella di posta elettronica certificata);
- SDICoop (per coloro che utilizzano servizi di cooperazione applicativa web services);
- SPCoop (basato sul trasferimento dati tramite il Sistema Pubblico di Connettività);
- SDIFTP (basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP);
- Internet (tramite il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) per i soggetti abilitati a Entratel / Fisconline o Carta nazionale dei servizi).

Il formato della fattura elettronica segue le medesime specifiche tecniche previste per la fatturazione elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi richiede tra l'altro l'apposizione della firma digitale.

In particolare è previsto che i dati da trasmettere vanno rappresentati nel formato XML; qualora non venga rispettato tale formato e la fattura non transita da Sdl, la stessa risulta non emessa. È previsto tuttavia che *“potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea”*.

Ricevuta la fattura il Sistema effettua una serie di controlli (ad esempio, relativi alla nomenclatura / unicità del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma) propedeutici al successivo inoltro al soggetto destinatario.

Se l'esito dei controlli è:

- **negativo, la fattura non viene inoltrata.** Il soggetto trasmittente riceve una **notifica di scarto** con la conseguenza che la fattura non è validamente emessa;

- **positivo, il Sistema inoltra la fattura all'acquirente / committente (destinatario),** ed invia

Una **ricevuta di consegna** al soggetto trasmittente, in caso di **buon esito della trasmissione**.

Il Sistema **recapita** la fattura elettronica tramite uno specifico **codice destinatario** o tramite **PEC** (si rammenta che ogni impresa / professionista iscritto ad un Albo deve essere dotata di un indirizzo PEC e può essere consultata nell'Indice INI-PEC). Il **codice destinatario** è composto da 7 caratteri ed **identifica il ricevente del documento**, che potrà essere l'effettivo destinatario della fattura o lo studio / società di servizi che gestisce il documento per suo conto.

Si evidenzia che per i predetti soggetti è più efficiente la gestione del ciclo passivo (fatture d'acquisto) dei propri clienti con il codice destinatario; infatti questo agevola l'acquisizione dei dati delle fatture d'acquisto direttamente sul software di contabilità e non richiede il costante monitoraggio della PEC del singolo cliente.

### OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI (B2C)

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione nel Cassetto fiscale del consumatore finale** le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti.

Una copia della fattura elettronica ovvero in formato cartaceo è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque **rinunciare** alla copia elettronica / in formato cartaceo della fattura.

La fattura emessa **non in formato elettronico** si considera **non emessa**, con applicazione della sanzione di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Tipologia cliente		Modalità di fatturazione
<b>Soggetto passivo</b>	Pubblica amministrazione	Elettronica
	Residente	Elettronica (dall'1.1.2019)
	Non residente UE	Cartacea
	Non residente extraUE	Cartacea
<b>Soggetto privato</b>	Residente	Elettronica (dall'1.1.2019)
	Non residente UE	Cartacea
	Non residente extraUE	Cartacea
	Non residente extraUE tax free	Elettronica (dall'1.9.2018)